

Causa C-398/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

29 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

29 giugno 2023

Imputato:

PT

Oggetto del procedimento principale

Procedimento penale a carico di 41 persone imputate di essere state a capo ovvero di aver partecipato ad un'associazione criminale organizzata finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Interpretazione degli articoli 4 e 5 della decisione quadro 2004/757, dell'articolo 4 della decisione quadro 2008/841, dell'articolo 6 della direttiva 2012/13 e degli articoli 20, 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della decisione quadro 2004/757 e con l'articolo 4 della decisione quadro 2008/841, nel combinato disposto con l'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, una normativa nazionale che, ai fini dell'omologazione del patteggiamento che pone termine al procedimento penale nei confronti di un imputato, esiga il consenso dei coimputati e dei loro difensori nel caso in cui il procedimento si trovi nella fase dibattimentale, laddove tale consenso non sia, invece, richiesto nel caso in cui il procedimento stesso si trovi nella fase preliminare.

Se sia compatibile con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757, nel combinato disposto con gli articoli 48, paragrafo 2, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, una normativa nazionale che limiti la possibilità di un imputato di ottenere l'esame, da parte del giudice, del contenuto dell'accordo di patteggiamento concluso (mediante il quale gli è inflitta una pena più mite), limitazione consistente nel dover ottenere il consenso dei coimputati.

Se una normativa nazionale che preveda tale limitazione anche come conseguenza del fatto che all'imputato vengono fornite informazioni dettagliate sui capi d'accusa sia compatibile con l'articolo 6, paragrafo 3, nel combinato disposto con il precedente paragrafo 1, della direttiva 2012/13 nonché nel combinato disposto con gli articoli 47, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Diritto e giurisprudenza dell'Unione

Trattato sull'Unione europea

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo : la «Carta»)

Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8).

Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU 2008, L 300, pag. 42).

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).

Sentenza del 6 giugno 2023, O. G. (mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (C-700/21, EU:C:2023:444)

Sentenza del 13 giugno 2019, Moro (C-646/17, EU:C:2019:489).

Legislazione nazionale

Legge processuale nazionale - Nakazatelnoprotsesualen kodeks (Codice di procedura penale) (in prosieguo : il «NPK») - Articolo 381 (patteggiamento tra pubblico ministero e difensore dell'accusato (o degli accusati) nella fase preliminare ai fini della conclusione del procedimento), articolo 382 (omologazione da parte del giudice del patteggiamento nella fase preliminare), articolo 384 (omologazione da parte del giudice del patteggiamento tra pubblico ministero e difensore dell'imputato (o degli imputati) nella fase dibattimentale ai

fini della conclusione del procedimento), articolo 383 (equiparazione delle conseguenze del patteggiamento omologato a quelle di una sentenza definitiva), articolo 118, paragrafo 1, n.1 (audizione in veste di testimone di un accusato/imputato rispetto al quale il procedimento si sia concluso per patteggiamento/sentenza definitiva), articolo 120, paragrafo 1, seconda frase, NPK (doveri del teste).

Sulla terminologia ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale

Per «accusato» s'intende la persona ritenuta penalmente responsabile nella fase preliminare del procedimento per effetto di un atto giuridico espresso (decisione costitutiva della qualifica di accusato) recante indicazione del reato di cui è accusata e della sua qualificazione giuridica e che la informa in termini generali in merito ai sospetti a suo carico.

La «fase preliminare» è la fase preparatoria del procedimento penale, volta alla raccolta delle prove e a far decidere all'accusa se procedere al rinvio a giudizio.

Per «imputato» si intende la persona (l'accusato della fase preliminare) a carico della quale è stata formulata l'imputazione con rinvio a giudizio (fase dibattimentale), recante descrizione dettagliata dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accusa.

La «fase dibattimentale» è la vera e propria fase centrale del procedimento penale, che ha inizio con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero.

Sul patteggiamento

Se l'accusato/imputato si riconosce colpevole del reato di cui è accusato, il suo difensore può procedere al patteggiamento con il pubblico ministero (articolo 381, paragrafo 1, e articolo 384 NPK). Nel caso di più accusati/imputati, l'accordo di patteggiamento può essere concluso separatamente e indipendentemente da ciascuno di essi (Articolo 381, paragrafo 7, e articolo 384 NPK).

Il patteggiamento sostituisce la decisione sul merito. Esso regola tutti i punti che avrebbero dovuto essere oggetto della decisione sul merito (sentenza), ossia indica il reato commesso dall'imputato e la sua qualificazione giuridica, nonché la natura e la misura della pena (oltre ad altri punti) (articolo 381, paragrafo 5, e articolo 384 NPK).

Con il patteggiamento viene spesso inflitta una sanzione più lieve di quella che sarebbe stata irrogata nell'ambito di un procedimento ordinario (articolo 381, paragrafo 4, e articolo 384 NPK).

L'accordo di patteggiamento viene sottoscritto dal pubblico ministero e dal difensore. Se l'accusato/imputato concorda con il patteggiamento, lo sottoscrive

anch'egli, rinunciando, inoltre, all'esame nel merito nel procedimento ordinario (articolo 381, paragrafo 6, e articolo 384 NPK).

Le parti (dell'accordo di patteggiamento) si rivolgono quindi al giudice ai fini della sua omologazione (articolo 382, paragrafo 1, e articolo 384 NPK). Se il giudice ritiene il patteggiamento conforme alla legge, lo omologa (articolo 382, paragrafo 7, e articolo 384 NPK).

Un accordo di patteggiamento può essere concluso sia nella fase preliminare sia in quella dibattimentale del procedimento penale (articoli 381 e 384 NPK).

Nel caso in cui l'accordo di patteggiamento venga concluso nella fase preliminare (ossia dopo che la difesa, come illustrato supra, sia stata informata in merito ai capi d'accusa contenuti nell'atto di accusa), è sufficiente unicamente il consenso del pubblico ministero, del difensore e dell'imputato, senza che i coimputati e i loro difensori debbano parimenti esprimere il loro consenso (articolo 381, paragrafo 6, NPK).

Se l'accordo di patteggiamento viene concluso nella fase dibattimentale (ossia successivamente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al giudice ed alla sua notificazione al difensore e all'imputato), occorre anche il consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, compresi i coimputati e i rispettivi difensori (articolo 384, paragrafo 3, NPK).

Nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 384, paragrafo 3, NPK, ai fini dell'omologazione dell'accordo di patteggiamento concluso da PT occorre, quindi, il consenso degli altri 39 coimputati e dei rispettivi difensori.

Il patteggiamento omologato dal giudice nella fase preliminare o dibattimentale del procedimento penale produce gli effetti di una sentenza definitiva (articolo 383, paragrafo 1, NPK), cosicché l'accusato/imputato nei confronti del quale il procedimento si sia concluso con patteggiamento può essere sentito come testimone nel relativo procedimento (che prosegua nei confronti dei coaccusati/coimputati) (articolo 118, paragrafo 1, n. 1, NPK).

Il testimone è obbligato (a differenza dell'accusato/imputato, che ha il diritto di tacere) a riferire tutto ciò che sa sulla questione (articolo 120, paragrafo 1, seconda frase, NPK) e può rifiutarsi di rendere la propria dichiarazione solo in casi eccezionali.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 È attualmente pendente un procedimento penale nei confronti di 41 persone per aver diretto o aver partecipato a un'associazione criminale organizzata finalizzata allo spaccio di stupefacenti - cocaina, eroina, marijuana, anfetamina, metanfetamina e MDMA - a scopo di lucro. Una di tali persone è PT, un'altra SD. I capi d'accusa riguardano anche reati secondari: quanto a PT, il possesso di

cocaina a fini di distribuzione e, quanto a SD, la coltivazione di marijuana per le esigenze dell'associazione criminale organizzata.

- 2 Il 25 marzo 2020 veniva inizialmente depositato un atto d'imputazione, il quale veniva tuttavia restituito, per motivi procedurali - in particolare a causa del suo contenuto poco chiaro, che non consentiva ai destinatari di comprendere di cosa fossero accusati - al pubblico ministero per rimediare a tali carenze.
- 3 Nel corso della fase preliminare, il 26 agosto 2020 il pubblico ministero e la difesa di SD concludevano un accordo di patteggiamento con cui SD riconosceva la propria colpevolezza a fronte di una pena più lieve.

Il consenso dei 40 coimputati non veniva raccolto ai fini dell'omologazione del patteggiamento.

Il giudice (diverso da quello del rinvio) omologava il patteggiamento il 1° settembre 2020.

- 4 Il 28 agosto 2020, la Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) depositava una nuova versione rettificata dell'atto d'imputazione. Il procedimento veniva riassunto dinanzi al giudice del rinvio. Questa volta, l'atto d'imputazione veniva ritenuto chiaro e dettagliato e idoneo all'avvio del processo.
- 5 Venuto a conoscenza del nuovo atto d'imputazione rettificato, PT chiedeva di riconoscersi colpevole e di procedere al patteggiamento per ottenere una riduzione di pena. Pertanto, il 17 novembre 2020, il pubblico ministero e il difensore di PT concludevano un accordo di patteggiamento in base al quale PT si dichiarava colpevole, venendogli inflitta una pena detentiva di tre anni, con il beneficio della sospensione condizionale per cinque anni. In assenza del consenso di tutti i coimputati e dei rispettivi difensori, il 21 gennaio 2021 un altro collegio giudicante (non il giudice del rinvio) negava l'omologazione del patteggiamento.
- 6 Il 10 maggio 2022, il pubblico ministero e la difesa di PT rinnovavano il patteggiamento, e richiamandosi alle disposizioni del diritto dell'Unione, chiedevano di non subordinarlo al consenso dei coimputati ai fini della sua omologazione.
- 7 Il 18 maggio 2022 un altro collegio (non il giudice del rinvio) riteneva che l'omologazione dell'patteggiamento richiedesse il consenso delle altre parti e, per questo motivo, negava l'omologazione (senza informare del patteggiamento gli altri 39 coimputati e ottenere il loro consenso).
- 8 In pari data, immediatamente a seguito del diniego di omologazione dell'accordo di patteggiamento, le rispettive parti di quest'ultimo – ossia, il pubblico ministero, PT e il suo difensore – confermavano dinanzi al giudice del rinvio il proprio intento di procedere al patteggiamento, insistendo altresì, in particolare, sulla tesi secondo cui il consenso dei coimputati non sarebbe necessario ai fini della sua omologazione.

- 9 Il giudice del rinvio osserva che il secondo patteggiamento è stato negato in quanto i coimputati e i loro difensori non hanno espresso il loro consenso, sebbene non sia stato nemmeno richiesto il loro parere in merito. In particolare, il mancato consenso al primo patteggiamento del 17 novembre 2020 non legittimerebbe la conclusione che tale consenso non sarebbe stato dato al secondo patteggiamento del 10 maggio 2022.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Nella specie, il giudice del rinvio deve pronunciarsi sulla necessità del consenso degli altri 39 coimputati al patteggiamento concluso dalla difesa di PT e dal pubblico ministero nel procedimento penale, pendente dinanzi al giudice medesimo, per partecipazione ad un'associazione criminale organizzata finalizzata allo spaccio di stupefacenti e per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.
- 11 In questo contesto, il giudice del rinvio ha già presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-432/22, tuttora pendente, ma ha deciso, alla luce della nuova giurisprudenza della Corte nella causa C-700/21, di sollevare la stessa questione sotto un distinto profilo.
- 12 Poiché l'interpretazione ora richiesta riguarda disposizioni della Carta (articoli 20 e 47), che è applicabile solo in caso di applicazione del diritto dell'Unione, il giudice del rinvio esprime alcune considerazioni al riguardo.
- 13 Poiché l'istituto giuridico del patteggiamento è un mezzo diretto all'irrogazione di sanzioni, esso ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757, che riguarda natura ed entità delle sanzioni per i reati connessi al possesso di stupefacenti a fini di spaccio e richiede che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.
- 14 Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che il patteggiamento costituisca, al tempo stesso, un atto ai sensi dell'articolo 5 della decisione quadro 2004/757 e dell'articolo 4 della decisione quadro 2008/841, che prevedono la possibilità di una riduzione di pena in caso di cooperazione dell'imputato/accusato. In questo contesto, il giudice medesimo sottolinea che il patteggiamento è uno strumento previsto dalla legge per porre fine agli atti criminali dell'imputato/imputato e consente a quest'ultimo di rilasciare dichiarazioni aventi valore probatorio in ordine alle azioni di coimputati, laddove, a seguito dell'omologazione del patteggiamento, sia prevista la sua successiva audizione in qualità di teste.
- 15 Per questi motivi, il giudice del rinvio ritiene che - a prescindere dal fatto che le disposizioni nazionali siano state introdotte anteriormente all'adozione delle decisioni quadro - l'istituto giuridico nazionale del patteggiamento costituisca trasposizione delle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2004/757 (articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5) e della decisione quadro 2008/841 (articolo 4) e che la Carta sia pertanto applicabile.

In merito alla prima questione pregiudiziale

- 16 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se la normativa nazionale relativa al patteggiamento, che, sotto il profilo sostanziale, rappresenta trasposizione degli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della decisione quadro 2004/757 e dell'articolo 4 della decisione quadro 2008/841, sia conforme al requisito dell'uguaglianza dinanzi alla legge sancito dall'articolo 20 della Carta.
- 17 Il giudice del rinvio si richiama alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui il potere discrezionale dello Stato membro nell'attuazione del diritto dell'Unione non è illimitato e deve rispettare i principi fondamentali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, compreso il principio di uguaglianza dinanzi alla legge sancito dall'articolo 20 della Carta (C-700/21, punti 39 e 40). In base a tale principio, situazioni comparabili non possono essere trattate in modo diverso e situazioni diverse non possono essere trattate allo stesso modo, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato.
- 18 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che gli imputati e gli accusati abbiano legittimi interessi equivalenti alla conclusione di un accordo di patteggiamento. Essi si trovano in una situazione analoga per quanto riguarda l'oggetto, l'obiettivo e i principi della normativa nazionale e, sebbene siano soggetti allo stesso modo all'ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757 e della decisione quadro 2008/841, le cui disposizioni non distinguono a seconda che l'accordo di patteggiamento sia concluso nella fase istruttoria o in quella dibattimentale, sono trattati in modo diverso.
- 19 Il giudice del rinvio rileva che la normativa nazionale sul patteggiamento prevede, nei confronti degli imputati, la necessità del consenso dei coimputati e dei loro difensori solo per la fase dibattimentale; il giudice che deve pronunciarsi sul patteggiamento non è autorizzato a valutare, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, se il consenso dei coimputati debba essere ottenuto o meno (ossia se costituisca un requisito indispensabile).

In merito alla seconda questione pregiudiziale

- 20 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se le norme nazionali relative al patteggiamento nella fase dibattimentale costituiscano una restrizione ai diritti della difesa garantiti dall'articolo 48 della Carta, riconosciuti, nel diritto dell'Unione, ad un imputato come PT dall'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757 e, in caso affermativo, se tale restrizione sia compatibile con l'articolo 52 della Carta.
- 21 Il giudice del rinvio sottolinea, a tal proposito, che i termini «diritti della difesa» di cui all'articolo 48, paragrafo 2, della Carta non fanno riferimento al diritto nazionale, bensì possiedono significato autonomo, cosicché spetta esclusivamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea valutare se l'accordo di patteggiamento (concluso nella fase preliminare o dibattimentale), come disciplinato dal diritto

bulgaro, costituisca un rimedio giuridico e se la sua efficacia sia legittimamente limitata.

- 22 Nonostante la contrastante e non vincolante giurisprudenza nazionale del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) (in prosieguo: il «VKS») relativa al diritto dell'accusato/imputato al ricorso al patteggiamento, il giudice del rinvio ritiene che sia proprio il diritto al patteggiamento ad essere in discussione, in quanto il giudice competente al riguardo è tenuto a decidere in merito al suo contenuto e il patteggiamento prevede la fissazione di una pena più lieve.
- 23 Alla luce dei suesposti rilievi, il giudice del rinvio ritiene che la normativa nazionale relativa al patteggiamento nella fase dibattimentale (articolo 384, paragrafo 3, NPK) costituisca una limitazione significativa di tale rimedio, privandolo della sua efficacia. Nel caso di specie, risulta impossibile ottenere il consenso degli altri 39 coimputati per consentire, eventualmente, a PT di beneficiare della pena prevista dal patteggiamento, più mite di quella che gli verrebbe inflitta se il procedimento si concludesse con una condanna.
- 24 A parere del giudice del rinvio, la restrizione de qua alla conclusione di un accordo di patteggiamento nella fase dibattimentale, ancorché prevista dalla legge, non appare collegata ad obiettivi di interesse pubblico o a esigenze di tutela dei diritti e degli interessi altrui ai sensi dell'articolo 52 della Carta, tanto più che nel presente procedimento non vi sono parti lese.
- 25 Il giudice del rinvio ritiene che gli interessi dei coimputati non ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 52 della Carta, laddove essi hanno un interesse ad opporsi al patteggiamento di PT, il quale potrebbe in seguito deporre contro di loro in veste di testimone. Tale interesse non è quindi giuridicamente rilevante.

In merito alla terza questione pregiudiziale

- 26 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se la normativa nazionale relativa al patteggiamento nella fase dibattimentale, limitando un diritto garantito dall'articolo 47 della Carta e riconosciuto, nel diritto dell'Unione, a un imputato come PT dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, costituisca parimenti una restrizione al diritto a un ricorso effettivo, e, in caso affermativo, se tale restrizione sia compatibile con l'articolo 52 della Carta.
- 27 A parere del giudice del rinvio, la normativa nazionale relativa al patteggiamento nella fase dibattimentale (articolo 384, paragrafo 3, NPK) costituisce una non corretta trasposizione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13.
- 28 L'applicazione della normativa nazionale, per effetto della quale l'imputato può concludere il patteggiamento senza il consenso dei coimputati solo nella fase preliminare, dovendo invece ottenere tale consenso nella fase dibattimentale, conduce al seguente risultato: laddove si avvalga del proprio diritto di accesso al testo integrale dell'atto di accusa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva

2012/13, l'imputato, in assenza del consenso dei coimputati, perde la possibilità di concludere un accordo di patteggiamento.

- 29 Pertanto, l'imputato che accetti la descrizione maggiormente generica dell'accusa contenuta nell'atto di accusa e proceda al patteggiamento esclusivamente sulla base delle informazioni parziali ivi contenute può ottenere il controllo del patteggiamento stesso da parte del giudice senza dipendere dal consenso dei coimputati. Se, invece, egli attende l'imputazione per prendere piena conoscenza dei capi d'accusa a suo carico e successivamente decida, con cognizione di causa, di concludere un accordo di patteggiamento, dovrà ottenere – immediatamente a seguito della conclusione di tale accordo con il pubblico ministero – il consenso dei coimputati affinché il giudice possa conoscere del contenuto del patteggiamento stesso.
- 30 A parere del giudice del rinvio, l'esercizio del diritto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 incide direttamente sull'efficacia dei rimedi giuridici a disposizione dell'imputato in base al diritto nazionale – limitando, segnatamente, la possibilità di concludere un accordo di patteggiamento –, il che induce a ritenere, in conclusione, che il diritto dell'imputato ad essere informato sui capi d'accusa risulta privato, in misura significativa, dell'efficacia pratica necessaria per garantire un processo equo, anche con riguardo all'esercizio effettivo dei diritti della difesa.
- 31 L'efficacia pratica dell'informazione dettagliata sull'accusa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva si riflette anche nella possibilità per l'imputato di decidere con cognizione di causa in ordine alle modalità con cui esercitare i propri diritti di difesa, nelle quali rientra la conclusione dell'accordo di patteggiamento. Allo stesso tempo, però, nella fase dibattimentale, l'imputato si trova di fronte alla limitazione, che consegue automaticamente all'esercizio di tale diritto, di dover ottenere il consenso di tutti i coimputati e dei loro difensori affinché il giudice possa conoscere del patteggiamento.
- 32 Il giudice del rinvio ritiene che una limitazione di tal genere possa essere giustificata solo alla luce dell'articolo 52 della Carta e rimanda, a tal proposito, alle proprie osservazioni relative alla seconda questione.
- 33 Ad avviso del giudice del rinvio, la fattispecie in esame è distinta da quella oggetto della causa C-646/17, in quanto PT non ha causato egli stesso, con le proprie azioni, le restrizioni alla possibilità, per il giudice, di conoscere dell'accordo di patteggiamento concluso. Ragionare diversamente significherebbe contestargli di volersi avvalere del diritto di ottenere informazioni dettagliate sull'accusa, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, prima di decidere in merito alla conclusione del patteggiamento. Una contestazione di tal genere renderebbe pressoché lettera morta il diritto all'informazione sui capi d'accusa riconosciuto dalla direttiva.